INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 4

Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 GENNAIO 1996, N. 11

Versione in vigore dal 28 settembre 1995, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1995, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-il-settore-dell-autotrasporto-di-cose-per-conto-di-311-1995/art-4-pensionamento-anticipato-del-personale-autoferrotranviario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it